



## **Regolamento per l'utilizzo delle residenze universitarie in sicurezza.**

Emanato con Decreto Rettorale n. 1026 del 04/11/2022

### **Art. 1 - Fonti normative e finalità**

1. Il presente regolamento introduce, modifica e/o ribadisce, per la prevenzione del contagio da SARS-CoV 2, misure sospensive e derogative rispetto a quanto previsto nel Regolamento Generale delle Residenze Universitarie al fine di preservare la salute degli ospiti.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano a chiunque abbia accesso alle strutture delle Residenze Universitarie.
3. Gli studenti provenienti dall'estero sono tenuti a rispettare le indicazioni presenti sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ([www.esteri.it](http://www.esteri.it)), in funzione del Paese di provenienza, al fine di salvaguardare e tutelare la salute di tutti coloro che occupano le residenze universitarie.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda al "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 negli edifici e spazi di pertinenza dell'Università degli Studi di Brescia" (Rev. 11 del 23 giugno 2022 e s.m.i.), nonché al Regolamento Generale delle Residenze Universitarie.

### **Art. 2 – Visite**

1. Gli assegnatari possono ricevere visite dalle h. 08:00 alle h. 23:00, salvo quanto di seguito indicato.
2. Per accedere alla Residenza i visitatori devono essere identificati e registrati dagli incaricati al Servizio di Portineria, mediante esibizione di un documento di identità e, se stranieri non appartenenti all'UE, anche di copia del permesso di soggiorno. Il personale della Portineria, ove necessario, provvederà a chiedere il consenso del destinatario della visita.

### **Art. 3 - Utilizzo delle camere**

1. Nelle camere la pulizia e l'igienizzazione giornaliera deve avvenire a cura degli utenti. L'Università, tramite servizio di pulizie esterne, garantisce quella settimanale e quella periodica, con le scadenze comunicate agli ospiti.
2. Ad ogni studente è consigliato areare spesso i locali aprendo più volte al giorno le finestre soprattutto dopo aver ricevuto visite.

### **Art. 4 - Spazi comuni**

1. In tutti gli spazi comuni è altamente raccomandato:



- a) indossare almeno la mascherina chirurgica o dispositivi per la protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2;
- b) mantenere una distanza interpersonale adeguata;
- d) lavare spesso le mani e/o usare gli appositi igienizzanti;
- e) garantire un frequente ricambio d'aria.

2. Non sono consentite feste, assemblee di studenti e qualsiasi altra attività che possa dare origine ad assembramenti di un numero elevato di persone.

### **Art. 5 - Cucine**

1. Laddove non siano presenti stoviglie ed accessori da cucina da utilizzare, a rotazione, occorre provvedere personalmente all'acquisto e a custodirli separatamente da quelli degli altri utenti.
2. La dotazione personale deve essere adeguatamente riposta tra i propri oggetti personali nell'armadietto assegnato.
3. Dopo ogni utilizzo, il piano cottura, il lavello della cucina e il tavolo devono essere puliti con idonei detersivi sgrassanti ed antisettici.
4. Durante la presenza nelle cucine e soprattutto durante il lavaggio e l'asciugatura delle stoviglie, è obbligatorio utilizzare guanti e mascherina.
5. Nei frigoriferi deve essere individuato uno spazio per ciascuno studente e non possono essere conservati alimenti aperti, o tali comunque da non garantire una perfetta ermeticità.
6. I pavimenti devono essere lavati con frequenza giornaliera utilizzando una soluzione di acqua e ipoclorito di sodio (candeggina).
7. Ogni studente deve favorire il continuo ricambio di aria negli spazi comuni quali appunto la cucina, se presente, lasciando il più possibile le finestre aperte.

### **Art. 6 - Corridoi**

Nei corridoi è altamente consigliato indossare la mascherina chirurgica o dispositivi per la protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, nonché mantenere una distanza interpersonale adeguata.

### **Art. 7 – Lavanderia self-service**

È consentito l'uso delle lavatrici rispettando le seguenti prescrizioni:

- a) l'ingresso nei locali lavanderia va ridotto allo stretto necessario, garantendo frequente aerazione dei locali e turnazione nella fruizione;
- b) gli indumenti e capi da lavare devono essere trasportati in buste chiuse;
- c) una volta entrati nel locale, si deve vuotare il contenuto della busta nella lavatrice, cestinando nell'apposito bidone la busta usata;
- d) una volta terminato il ciclo di lavaggio, ed eventualmente il ciclo di asciugatura, i capi lavati devono essere raccolti in una nuova busta pulita.



### **Art. 8 - Pertinenze esterne**

Nelle pertinenze esterne: quali corti, cortili, ecc. devono essere evitati gli assembramenti. Nelle zone fumatori, è necessario garantire una distanza minima di metri 4 tra un posacenere ed un altro.

### **Art. 9 - Locale di ricreazione**

Nei locali di ricreazione devono essere evitati gli assembramenti e mantenuta una distanza adeguata. L'utilizzo va programmato con apposito calendario.

### **Art. 10 - Locale *snack***

L'accesso ai punti di ristoro, ai distributori di bevande e alimenti, va ridotto allo stretto necessario garantendo frequente aerazione dei locali, turnazione nella fruizione, tempi stretti di sosta all'interno di tali spazi, mantenimento sempre di una distanza adeguata. Prima e dopo l'utilizzo dei distributori automatici è obbligatoria la disinfezione delle mani mediante le apposite soluzioni idroalcoliche.

### **Art. 11 - Sala studio interna alle residenze**

L'utilizzo delle sale studio interne alle residenze deve sempre avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza. È ammesso l'accesso dell'utenza nelle aule studio fino a capienza piena e nel limite delle postazioni disponibili. Si raccomanda l'uso della mascherina (preferibilmente FFP2). L'utenza avrà cura di igienizzare frequentemente le mani con le soluzioni idroalcoliche presenti nei locali.

### **Art. 12 - Prescrizioni per l'uso degli ascensori e montacarichi per disabili**

1. L'utilizzo degli ascensori o montacarichi è limitato ai casi in cui esso è strettamente indispensabile: in tali circostanze l'utilizzo è consentito ad un solo utente per volta.
2. L'Università garantisce la periodica igienizzazione delle superfici interne ed esterne degli impianti elevatori, compresi i pulsanti di chiamata.

### **Art. 13 - Servizio mensa**

L'accesso al servizio mensa avviene nel rispetto della capienza e delle turnazioni previste.

### **Art. 14 - Rifiuti**

L'Università garantisce il rispetto dei regolamenti in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dà precise istruzioni agli utenti in merito allo smaltimento delle mascherine secondo quanto previsto dalle norme nazionali e territoriali. In caso di positività accertata i rifiuti non sono soggetti a raccolta differenziata ma segnalati (con dicitura Covid) e smaltiti nel contenitore destinato alla raccolta indifferenziata.



### **Art. 15 - Gestione di una Persona Sintomatica**

1. Nel caso in cui uno studente, presente all'interno delle residenze, sviluppi sintomi riconducibili al Covid-19, deve immediatamente comunicare la circostanza a:

a) Responsabile della UOC Inclusione, Partecipazione e Residenze Universitarie – dott.ssa Sara Zuanon;

b) all'indirizzo mail [reception@unibs.it](mailto:reception@unibs.it)

2. In caso di risultato positivo al tampone l'utente è tenuto a comunicarlo all'Università attenendosi a quanto riportato al punto a) e b) del comma 1. Viene richiesto di presentare un certificato di avvenuta negativizzazione prima dell'allentamento delle misure di isolamento.

3. Dalla comunicazione di positività al Covid fino ad intervenuta negativizzazione dell'ospite, documentata da tampone, sarà sospesa la possibilità di accesso da parte di terzi e da parte del servizio di pulizie alle Camere.

### **Art. 16 - Sanzioni**

1. Tutti gli assegnatari dei servizi delle residenze Universitarie sono tenuti al massimo rispetto degli obblighi e delle disposizioni indicate nel presente documento.

2. A chi contravviene a dette disposizioni sono applicate, secondo il caso di specie, le sanzioni previste dal Regolamento Generale per le Residenze.